

LANDRI.AA

ALLEGATO B) del N. 221625/6837 di rep.

STATUTO

Art. 1 ORIGINI

La Scuola Materna "LANDRIANI" ebbe origine l' 11 marzo 1930.

Alla precedente scuola materna eretta dalla Parrocchia e divenuta insufficiente, sorge l'attuale scuola materna (denominata "Asilo Infantile" Landriani. Venne costruita sul terreno donato dalla S.A. Sanitaria di Milano su iniziativa di un Comitato Promotore nelle persone dei signori Guidi Mario - Podestà, De Fernex Grand'Ufficiale Giovanni, Giorgetti dott. Cav. Rino e Castiglioni Carlo.

I benefattori che hanno sostenuto la costruzione sono: Il Comune di Olgiate Olona, G.U. De Fernex, la Cariplo, Cotonificio Ogna Candiani, Cotonificio Cantoni, Podere Restelli, dott. Pietro Restelli, Cav. A. Azimonti; la gestione della scuola venne affidata alle Revv.de Suore di S. Antida di Tourret.

Fu eretta in Ente morale con D.P.R. n. 691 del 7 giugno 1961 e depubblicizzata con Decreto della Regione Lombardia n. 37795 del 25 giugno 1993, registrata presso la Cancelleria del Tribunale di Varese al n. 374 del Registro delle Persone Giuridiche Private.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dall'immobile, sede della scuola materna e da altri beni strumentali mobili.

Art. 2 SCOPO

L'Ente, senza scopo di lucro e di ispirazione cattolica, ha lo scopo principale di accogliere i bambini dai tre ai sei anni di ambo i sessi e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa secondo la loro età.

Art.3 Nella scuola materna gli alunni non possono rimanere oltre il principio dell'anno scolastico in cui devono accedere alla istruzione elementare eccetto casi di handicappati fruanti di decisioni delle autorità sanitarie competenti.

Art. 4 Apposito regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione stabilisce le norme e le modalità e i requisiti per l'iscrizione e la frequenza alla scuola materna.

Art. 5 MEZZI FINANZIARI

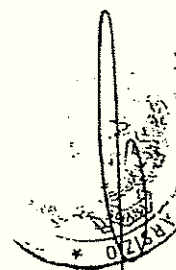
L'Ente provvede ai suoi scopi:

- a) con le eventuali entrate patrimoniali
- b) con le rette degli utenti e i servizi offerti
- c) con i contributi di Enti privati e pubblici e di privati
- d) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio
- e) con i proventi delle quote dei Soci dell'Ente.

Art. 6 ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente



- c) l'Assemblea dei soci
- d) il Collegio dei revisori dei conti

Art. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da n.5 membri.

A titolo esemplificativo o propositivo

- il Parroco protempore di diritto
- Un membro nominato dal Consiglio comunale
- due membri eletti dai Soci
- un rappresentante degli insegnanti designato dal Corpo Docente della scuola elementare " Ferrini " di Olgiate Olona

Art. 8 Tutti i Consiglieri rimangono in carica per anni 5 e possono essere riconfermati senza interruzione.

Art. 9 Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 10 I componenti il Consiglio che senza giustificato motivo non intervengono a TRE riunioni consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è dal Consiglio stesso. Il presidente ne dà comunicazione all'organo da cui il consigliere decaduto era nominato o eletto perchè questo provveda alla sostituzione. Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero consiglio.

Art. 11 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente.

Esso in particolare:

- a) delibera i Regolamenti del personale e quelli inerenti la vita della scuola materna
- b) assume, sospende e licenzia il personale
- c) delibera le convenzioni con enti pubblici o privati
- d) delibera contratti di locazione, forniture e somministrazioni
- e) delibera l'acquisto e l'alienazione di titoli, immobili, l'accettazione di donazioni eredità e legati
- f) delibera le rette mensili degli alunni
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

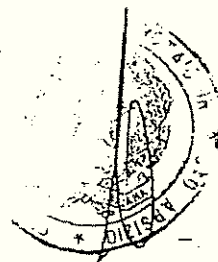
Art. 12 ADUNANZE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'ordinaria gestione dell'ente. Si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno per la discussione del bilancio preventivo e consuntivo.

Queste convocazioni vanno fatte mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, luogo e data in cui avverrà la seduta, almeno cinque giorni prima della riunione.

L'adunanza è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se votate dalla maggioranza dei



presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale e con voto segreto quando trattasi di persone.

Art. 13 RINNOVO DEL CONSIGLIO

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente deve richiedere agli organismi interessati le loro designazioni.

Il Consiglio scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo.

Art. 14 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano, elegge a scrutinio segreto e a maggioranza relativa il Presidente. Questi rappresenta l'Ente legalmente, presiede i Consigli di Amministrazione e l'assemblea dei Soci, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell'assemblea, compie tutti gli atti necessari al buon funzionamento dell'Ente. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ad alcuni consiglieri.

Art. 15 SOCI

Sono soci coloro che stimando l'attività dell'Ente intendono favorirla con un loro intervento economico. Chi intende diventare socio presenta domanda al Consiglio di Amministrazione che ne decide l'accettazione o meno con votazione a scrutinio segreto.

La quota annuale di associazione è fissata dal Consiglio di Amministrazione. Perdono la qualità di socio coloro che non effettuano il pagamento della quota annuale secondo la scadenza fissata dal Consiglio.

Il socio si impegna alla quota associativa almeno per tre anni.

Art. 16 ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie sono obbligatorie per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e quindi a date fisse.

Le straordinarie quando fossero chieste da un decimo dei soci e per quelle decisioni che lo Statuto riserva ai soci (riforma di Statuto. ecc.).

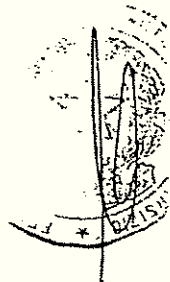
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio con lettera al domicilio elettivo dei soci almeno cinque giorni prima della riunione.

La lettera deve contenere ordine del giorno luogo e data della convocazione.

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci in regola con i versamenti della quota annuale. Hanno diritto al voto coloro che hanno acquistato la qualifica di socio da almeno 60 giorni.

Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio può delegare altra persona anche non socio che però non può portare più di due deleghe.

Art. 17 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA



Per la validità dell'Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci non votano i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per deliberazioni che riguardassero l'estinzione dell'Ente vanno seguite le norme dell'art. 21 del C.C.

Art. 18 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea elegge i consiglieri di sua competenza nel consiglio di Amministrazione e dei revisori dei conti delibera le modifiche dello Statuto e le proposte di estinzione dell'Ente approva i bilanci e ogni altra questione che fosse sottoposta alle sue delibere da parte del Consiglio.

Art. 19 REVISORI DEI CONTI

La gestione contabile dell'Ente è controllata ogni anno da un Collegio di tre Revisori dei conti nominati dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dei conti non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere competenti in materia.

Essi controllano il rendiconto annuale finanziario dell'Ente consegnandolo con le loro eventuali osservazioni al Consiglio che ne farà edotta l'Assemblea dei soci.

Art. 20

I revisori dei conti rimangono in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti senza interruzione. Le loro funzioni sono gratuite.

Art. 21 IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Segretario che assisterà a ogni riunione del Consiglio stesso ne redigerà i verbali che saranno firmati da lui e dal Presidente, terrà la contabilità dell'Ente, conserverà tutti i documenti dell'ente e della scuola, provvederà a quanto il Presidente gli darà incarico.

Al Segretario potrà essere fissato un compenso mensile o annuale.

Art. 22 ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

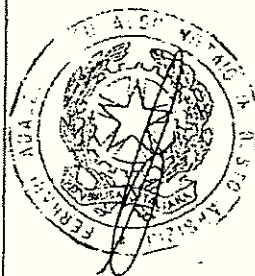
Nella scuola saranno istituiti organi collegiali di partecipazione per la cui composizione e attribuzioni il Consiglio stenderà un Regolamento appropriato.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi per gli Enti (Associazioni o Fondazioni) cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato.

Art. 24

In caso di estinzione dell'ente il patrimonio esistente verrà consegnato in proprietà alla Parrocchia S.S. Stefano e Lorenzo, P.za S. Stefano 8, Olgiate Olona, la quale provvederà, se



consenziente all'accettazione, a devolverlo con finalità as-
sistenziali o educative.

F.TO DON ELIGIO GENONI

F.TO DR. ADALBERTO FERRARI NOTAIO

